

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2018 DEL 10/06/2018**

### **Indice Argomenti:**

#### **1. Retribuzioni: obbligo di pagamento con mezzi tracciabili**

#### **1. RETRIBUZIONI: OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI**

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con una recentissima Nota, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento **all'obbligo, posto in capo a datori di lavoro e committenti a partire dal prossimo 1.7.2018, di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo (anche quelli di modesta entità) con strumenti tracciabili.**

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, il suddetto pagamento dovrà avvenire, attraverso una banca o un ufficio postale, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (es. coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).

## *STUDIO BELCASTRO*

Ne deriva, pertanto, **il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.**

L'obbligo in questione si applica a tutti i rapporti di lavoro in essere, ossia:

- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
- ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co.;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. 142/2001).

L'obbligo in esame non si applica invece:

- ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Sul punto, secondo il parere espresso dall'Ispettorato con la citata Nota, devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente tra i rapporti di lavoro interessati dall'obbligo in esame, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

Al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.**

Dal punto di vista della condotta, le ipotesi in cui la violazione dell'obbligo in questione si verifica sono due, ossia:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es. revoca del bonifico o annullamento dell'assegno prima dell'incasso). In tal caso, infatti, si evidenzia uno scopo elusivo posto in essere dal datore di lavoro/committente.

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte, è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che **lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine.**

Ai fini della contestazione dell'illecito al trasgressore, l'Ispettorato Nazionale del lavoro precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/81 e al DLgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 124/2004, dal momento che si tratta di un illecito non materialmente sanabile, in quanto il pagamento è già stato offerto con modalità difformi; ciò comporta la determinazione della sanzione nella misura ridotta pari ad 1/3 della sanzione massima prevista.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Da tale quadro è possibile concludere che tutte le volte in cui non vi sia proprio il pagamento, neppure tentato, l'ispettore procederà con diffida accertativa a norma dell'art. 12 del DLgs. 124/2004; invece, in presenza di un pagamento in forme diverse da quelle previste o con le stesse, ma volutamente fallito, si procederà con la nuova sanzione amministrativa. In tale ultimo caso, non essendo, comunque, andato a buon fine il pagamento è comunque possibile ricorrere alla diffida accertativa.

La finalità del divieto di pagamento dei propri dipendenti "in contanti" è del tutto evidente e lapalissiana: **tutelare sia il lavoratore che la concorrenza leale tra le imprese!**

La norma mira infatti ad impedire la prassi, deprecabile ed ancora oggi purtroppo presente in molte realtà, che si sostanzia nella corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata nel cedolino di paga, con il conseguente illecito vantaggio economico dell'impresa.

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2018**

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fatture
03/2018	03.02.2018	Legge finanziaria (novità in sintesi)
04/2018	17.02.2018	Novità sulla detrazione Iva e modalità registrazione fatture
05/2018	10.03.2018	Noleggio e detraibilità iva per le autovetture
06/2018	09.04.2018	La nuova disciplina della privacy
07/2018	07.05.2018	Rottamazione bis Il mancato pagamento della ritenuta da parte del sostituto Bando Inail per la sicurezza in azienda
08/2018	12/05/2018	Fatturazione cessioni carburanti e deducibilità costo e detraibilità iva
09/2018	02/06/2018	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2018